



mercoledì 3 agosto 2016

PREVIDENZA

Atlante 2, le Casse rinunciano

Il Sole 24 Ore pag. 4 del 03/08/2016

CASSAZIONE

Dall'Ordine niente danni al cliente

Il Sole 24 Ore pag. 34 del 03/08/2016

Lettera Adepp. Il presidente Alberto Oliveti ha comunicato agli enti associati le ragioni della decisione

Atlante 2, le Casse rinunciano

Federica Micardi

Le Casse di previdenza non investiranno in Atlante 2. Dopo il tira e molla di questi giorni, dove la base dei professionisti lanciava allarmi preoccupati e le Casse mantenevano un condiviso riserbo è arrivata la risposta ufficiale dell'Adepp, l'associazione che rappresenta 19 Casse professionali. Lo strumento scelto è stata una lettera di Alberto Oliveti, presidente Adepp, inviata nel fine settimana ai presidenti degli enti associati.

Una decisione, precisa Oliveti, comunicata intenzionalmente dopo la chiusura dei mercati e la pubblicazione dei risultati sugli stress test delle banche.

Oliveti ricorda ai presidenti degli enti che la partecipazione delle Casse ad Atlante 2 era legata al verificarsi di due condizioni, e cioè il rispetto delle asset allocation e delle procedure tipiche di questi enti, inclusi il livello di rischio e di rendimento e la presenza di formalità direttive da parte dei ministeri vigilanti in materia di investimenti. Queste ultime, si legge nella lettera di Oliveti, non arriveranno perché «ai ministri è stato sconsigliato di adottare le "direttive in materia"». Insomma la manleva ministeriale non c'è e non ci sarà, mentre la proposta tecnica non è compatibile con gli standard delle Casse.

A questa presa d'atto - si ricor-

da nella lettera - bisogna aggiungere che non è escluso il rischio che l'intervento delle Casse venga interpretato come aiuto di Stato e quindi bocciato dall'Unione europea.

Accanto a queste considerazioni si aggiungono poi i tempi ristretti «poco compatibili con le procedure di investimento» degli enti. Oliveti però ricorda che resta aperta la possibilità per le singole Casse di prendere «autonome e fondate diverse decisioni». Insomma se una Cassa decide di investire in Atlante 2 può farlo.

La lettera si conclude sottolineando comunque l'importanza politica che la presa di posizione del sistema Casse ha avuto. «Il fatto che il titolo Mps abbia recuperato

sul mercato è senz'altro riferibile alla posizione politica che abbiamo assunto, anche a detta degli illustri interlocutori con cui ci siamo confrontati in questi giorni».

L'uscita di scena delle Casse non dovrebbe sorprendere, già la delibera Adepp di lunedì 25 luglio non era stata firmata da tre Casse (quelle di ingegneri e architetti, dottori commercialisti e veterinari); poi l'Epap, l'ente pluricategoriale, giovedì scorso ha votato di non aderire mentre la Cassa dei consulenti del lavoro ha deliberato di rinviare la decisione; pollice verso senza passare dal voto è poi arrivato dall'ente di previdenza di medici e odontoiatri (guidato da Oliveti) e da Cassa fiorense. Un esodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CONDIZIONI MANCANTI

I ministeri vigilanti non hanno deliberato l'ok preventivo all'investimento, e il rapporto rischio/rendimento è stato valutato come inadeguato



Cassazione. Il parere di congruità sulla parcella del professionista Dall'Ordine niente danni al cliente

Patrizia Maciocchi

ROMA

Il cliente del professionista non può chiedere all'Ordine i danni a suo avviso provocati con il parere sulla congruità delle parcelle applicate, se questo non ha alcun nesso con il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 16065, respingono il ricorso di una società contro l'Ordine degli ingegneri territoriale "accusato" di non essersi dotato di un regolamento interno per mettere nero su bianco dei criteri in base ai quali valutare la correttezza o meno delle parcelle professionali applicate dagli iscritti. La conseguenza di questa "approssimazione" - secondo la difesa del ricorrente - aveva dato come risultato un via libera dell'Ordine alle voci indicate perché giudicate in linea con le tariffe, malgrado il supporto cartaceo fosse del tutto irregolare a causa di notevoli lacune: dalla diversità

del committente all'assenza della firma del progettista.

La Cassazione avalla però la decisione dei giudici di merito di respingere il ricorso. Per il Tribunale la prospettata responsabilità dell'Ordine non poteva essere basata sulla mancata adozione di un regolamento interno per disci-

IL PRINCIPIO

Nella sentenza sfavorevole alla società pesa l'assenza di un nesso tra l'ingiunzione di pagamento e la valutazione del Consiglio territoriale

plinare il visto di congruità, non essendo questo previsto dalla legge. Quello che pesa nel verdetto sfavorevole alla società è l'assenza di un nesso di causalità tra il parere dell'Ordine professionale e l'adozione del decreto monitorio con la conseguente iscrizione ipotecaria.

I giudici hanno precisato che il parere rilasciato corrispondeva alla funzione istituzionale dell'organo professionale, posta a tutela degli interessi degli iscritti, della dignità della professione e dei diritti degli stessi clienti. L'atto contestato si limitava al controllo formale della corrispondenza con le tariffe di quanto indicato nella parcella, senza avere alcun rilievo sulla validità e sull'efficacia delle obbligazioni reciproche.

Infine non corrispondeva al vero che l'ok era stato concesso dall'Ordine territoriale degli ingegneri in assenza di controllo e nella arbitrarietà più assoluta, essendo la documentazione allegata dall'ingegnere frutto di un'evidente copia e incolla.

Per i giudici invece le "informazioni" fornite a supporto della richiesta erano sufficienti per ricostruire l'attività e le prestazioni svolte dall'ingegnere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

